



Comune di Schio

SETTORE 3 Servizi al cittadino  
Servizio Scuola

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
ANNI SCOLASTICI  
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023**

CIG 7514977334

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Durata
- Art. 3 – Periodo di prova
- Art. 4 – Contratto ed esecuzione del servizio in pendenza di stipulazione del contratto
- Art. 5 – Autorizzazione all'esercizio di servizio atipico
- Art. 6 – Modalità di espletamento del servizio
- Art. 7 – Automezzi in funzione e tipologia
- Art. 8 – Personale dipendente
- Art. 9 – Documento unico di valutazione di rischi da interferenze
- Art. 10 – Obblighi dell'appaltatore
- Art. 11 – Oneri e condizioni inerenti il servizio a carico dell'appaltatore
- Art. 12 – Incidenti durante il servizio
- Art. 13 – Controlli
- Art. 14 – Responsabilità
- Art. 15 – Garanzia definitiva
- Art. 16 – Cessione del contratto e cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto
- Art. 17 – Subappalto
- Art. 18 – Penalità
- Art. 19 – Esecuzione in danno
- Art. 20 – Risoluzione del contratto
- Art. 21 – Recesso
- Art. 22 – Trattamento dei dati personali ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy
- Art. 23 – Domicilio
- Art. 24 – Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento
- Art. 25 – Clausola di revisione dei prezzi
- Art. 26 – Obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 27 – Definizione delle controversie
- Art. 28 – Reclami
- Art. 29 – Disposizioni finali
- Art. 30 – Allegati

## **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto:

- 1) il servizio di trasporto scolastico dei bambini della scuola dell'infanzia statale e degli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado statali, site nel territorio comunale, da effettuarsi secondo i percorsi indicati nell'allegato sub A);
- 2) il servizio di accompagnamento sia nella corsa di andata che in quella di ritorno dei bambini della scuola dell'infanzia statale ed il servizio di accompagnamento degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali, da effettuare come precisato nel successivo art. 8.2;

da affidarsi mediante procedura aperta come definita all'art. 3, comma 1 lettera sss) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi servizi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi, interrotti o abbandonati.

Nello svolgimento dei servizi, pertanto, l'appaltatore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i..

I dati riportati nell'allegato sub A) hanno valore del tutto indicativo e sono suscettibili di modifica sulla base delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico e della sua organizzazione, ma costituiscono necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti per la migliore comprensione del servizio e quindi per la formulazione dell'offerta.

Il servizio è regolato dalle norme del presente capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA), del bando e del disciplinare di gara, oltre che dalle norme del Codice Civile e del Codice della Strada, compreso il regolamento di attuazione, dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. è, inoltre, regolato dalla normativa specifica di settore, statale e regionale:

- D.M. 20.12.1991 n. 448;
- D.lgs. 22.12.2000, n. 395 e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- Regolamento (CE) n. 1071 del 21.10.2009 (in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa);
- D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- Legge 01.08.2003, n. 218 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- L.R. Veneto 14.09.1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. Veneto 03.04.2009, n. 11 (disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della L.R. Veneto 30.10.1998, n. 25 - Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale);
- L.R. Veneto 30.10.1998 n. 25 (disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale);
- D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivi D.M. 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010;
- D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva

- circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- DGR n. 1449 del 13.09.2011 “Indirizzi applicativi e misure di semplificazione amministrativa in materia di noleggio di autobus con conducente di cui alla L.R. 3 aprile 2009, n. 11 e di autoservizi atipici di cui alla L.R. 14 settembre 1994, n. 46”;
  - DGR n. 598 del 29.04.2014 “L.R. 05.04.2013, n. 3 art. 36 - Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici. Disposizioni attuative (L. R. n. 3/2013 art. 36, comma 9 – DGR n. 4 – DGR n. 4/Cr del 28.01.2014);
  - D.P.C.M. 27.01.1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”.

## **ART. 2 – DURATA**

L'affidamento avrà durata quinquennale corrispondente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Il calendario relativo al servizio annuale di trasporto scolastico verrà comunicato dal Servizio Scuola del Comune di Schio prima dell'inizio del servizio. L'appaltatore dovrà iniziare il servizio a decorrere da tale data e proseguirlo per tutto il periodo previsto.

Il Comune di Schio allo scadere del termine contrattuale, per ragioni tecniche dipendenti dai tempi di indizione e gestione della nuova procedura di aggiudicazione, si riserva la facoltà di prorogare l'appalto in essere per un periodo massimo corrispondente all'anno scolastico, alle medesime condizioni del contratto in essere, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto e di non creare disagi agli utenti fino all'entrata in servizio del subentrante.

## **ART. 3 – PERIODO DI PROVA**

Il rapporto contrattuale è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova di mesi 3 (tre).

In caso di esito negativo del periodo di prova, il rapporto contrattuale dovrà intendersi risolto, previa constatazione in contraddittorio delle ragioni della inadeguatezza del servizio in appalto, con aggiudicazione del medesimo al soggetto secondo in graduatoria e o successivi, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere i danni.

## **ART. 4 – CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica e con spese tutte a carico dell'appaltatore, avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione e, comunque, decorsi i termini di cui all'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 32, comma 10 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, il Comune ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni di cui all'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In relazione a quanto previsto dal comma precedente e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in rapporto al termine dilatorio, il Comune ha facoltà di richiedere, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, l'esecuzione in via d'urgenza, in quanto la mancata esecuzione

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

In tal caso la durata contrattuale decorrerà dalla data di avvio delle prestazioni e l'appaltatore sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta tecnica ed economica.

L'avvio della prestazione contrattuale in via d'urgenza in pendenza della stipulazione del contratto potrà comunque avvenire dopo:

- la trasmissione della documentazione relativa ai mezzi utilizzati per il trasporto degli alunni: carta di circolazione e polizze assicurative;
- la trasmissione di copia conforme della polizza specificata all'art. 14;
- la costituzione della garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 15;
- la trasmissione della documentazione relativa al personale di cui all'art. 8.

Nella fase transitoria che precede la cessazione del contratto per qualsiasi causa, l'appaltatore dovrà assicurare, oltre a quanto previsto nel presente capitolato, tutte le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo appaltatore, compiendo ogni operazione necessaria e utile, inclusa l'effettuazione di appositi incontri con l'appaltatore entrante, finalizzata a garantire il corretto e compiuto passaggio di consegne, senza alcun onere aggiuntivo di qualsivoglia natura a carico del Comune, e favorire in tal modo la necessaria continuità e correttezza nell'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZIO ATIPICO**

Il servizio oggetto dell'appalto rientra tra quanti disciplinati dalla L.R. della Regione Veneto 14.09.1994, n. 46, avente ad oggetto: "Disciplina degli autoservizi atipici" e s.m.i.; pertanto, le ditte offerenti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto disposto da detta normativa.

Il servizio sarà affidato alle aziende di trasporto titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente che, per tale attività, sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, dal D.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e dal D.M. 28 aprile 2005, n. 161 sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Il Comune di Schio rilascerà all'appaltatore apposita autorizzazione all'esercizio di "autoservizio atipico", ai sensi e secondo le modalità di cui alla L.R. della Regione Veneto 46/1994. Detta autorizzazione dovrà essere allegata alla carta di circolazione di ciascun autobus autorizzato.

#### **ART. 6 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto dall'appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici ed amministrativi, con proprio personale e con automezzi in numero sufficiente all'espletamento del servizio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

Il servizio di trasporto scolastico consiste, in via principale e salvo diverse modalità organizzative legate alle necessità del medesimo, nel trasporto degli alunni dai luoghi di

raccolta alla scuola frequentata e viceversa.

Le giornate di servizio del trasporto scolastico corrispondono alle giornate di lezione degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Poiché l'orario delle lezioni sarà definitivo solo ad anno scolastico avviato, le indicazioni di termine (andata) e di inizio (ritorno) dei servizi riportate nel prospetto allegato sub A) potranno subire qualche modifica in tal senso. L'appaltatore dovrà essere in grado comunque, e senza aggravio di prezzo, di garantire i servizi anche durante l'orario provvisorio.

Il Comune di Schio si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare, nelle prime settimane di scuola, le variazioni alle fermate, ai punti di raccolta ed agli orari, necessarie per migliorare il servizio.

Il Comune di Schio si riserva la facoltà di stabilire le fermate di ciascun percorso, privilegiando, dove possibile, l'effettuazione delle fermate in corrispondenza di quelle del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

All'atto della discesa del minore di anni 14 presso il punto di fermata, qualora i genitori non abbiano rilasciato l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 19 bis della L. 172/2017, l'accompagnatore - ove presente - o l'autista dovrà accertarsi della presenza di un genitore o di una persona maggiorenne munita di delega.

In caso di mancata presenza del genitore o del maggiorenne delegato il minore di 14 anni rimarrà sul mezzo e l'accompagnatore, se presente, o l'autista dovrà reperire telefonicamente l'adulto di riferimento. In caso di mancato reperimento dell'adulto di riferimento il minore, al termine del percorso, sarà trasportato presso la locale Stazione dei Carabinieri o presso altro luogo/struttura che saranno indicati dal Servizio Scuola dove un genitore o una persona autorizzata dal medesimo andrà a riprenderlo.

Dovranno essere garantiti i servizi e gli orari indicati nel prospetto allegato sub A).

Entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico sarà stabilito il chilometraggio giornaliero di ogni singolo percorso per mezzo di formale verifica sulla base dei percorsi indicati dal Servizio Scuola.

Analoga procedura sarà attivata anche nel caso di modifiche all'organizzazione del servizio (riduzione o ampliamento del numero delle utenze, dei percorsi, degli orari, delle fermate e dei servizi) che dovessero verificarsi a seguito di richieste dell'utenza, alle modifiche degli orari scolastici ed a situazioni imprevedibili, che dovessero verificarsi nel corso dell'anno scolastico.

Il conteggio dei chilometri per ogni linea/corsa verrà calcolato dal primo punto di salita degli utenti fino all'ultimo plesso scolastico di destinazione degli stessi; viceversa, il ritorno sarà misurato partendo dalla prima scuola di raccolta degli utenti fino all'ultimo punto di discesa degli stessi.

I percorsi sono stabiliti tenuto conto che gli utenti non possono rimanere nel mezzo per un tempo orientativamente superiore ai 45 (quarantacinque) minuti (da calcolarsi tra l'orario della prima fermata e quello di arrivo alla scuola, per l'andata; tra l'orario di partenza dalla scuola e quello dell'ultima fermata, per il ritorno).

Gli alunni devono arrivare alla scuola di destinazione in tempo utile a rispettare l'orario scolastico ed alla fine delle lezioni devono disporre prontamente del mezzo di ritorno, salvo casi eccezionali da concordarsi con il Comune di Schio e con l'Autorità scolastica. Qualora l'appaltatore per qualsiasi motivo, non effettui il servizio previsto, dovrà dare

avviso tempestivo al Servizio Scuola e alle scuole interessate. E' fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 18.

Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore; non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

Sono a carico dell'appaltatore i costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed interventi sugli automezzi.

Nel conteggio del chilometraggio percorso non sono calcolate le distanze dalla rimessa al primo punto di salita degli utenti e viceversa. Sono, invece, calcolati i percorsi a vuoto all'interno delle corse.

L'appaltatore dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Comune ed alla scuola.

L'appaltatore garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali la rottura di caldaie o qualsiasi altro evento che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune di Schio.

E' facoltà dell'appaltatore proporre al Comune di Schio modifiche ed integrazioni migliorative della struttura organizzativa del servizio, che prevedano anche differenti composizioni delle linee. Il Comune di Schio potrà considerare favorevolmente le proposte tese a diminuire i tempi di percorrenza delle linee e autorizzerà le modifiche ritenute opportune variando il "Piano dei trasporti". Solo in questo caso le proposte dell'appaltatore potranno ritenersi accolte e autorizzate. Ogni altra variazione introdotta, senza autorizzazione, deve ritenersi inadempienza contrattuale e come tale soggetta a quanto disposto dal successivo art. 20.

## **ART. 7 – AUTOMEZZI IN FUNZIONE E TIPOLOGIA**

Per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico l'appaltatore dovrà avere piena disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e del personale ed impiegare un numero di mezzi, comunque non inferiore a 8 (otto), oltre a quello di scorta, adeguati alla quantità e alla tipologia dell'utenza, nonché in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e, pertanto, adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.

Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi in regola con la normativa nazionale (D.M. 31.01.1997) e regionale (L.R. 14.09.1994, n. 46) in materia di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli e dovranno essere impiegati secondo le modalità previste dai D.M. Trasporti 18.04.1977, integrato con successivo D.M. del 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancati verifiche e controlli da parte del Comune di Schio.

I mezzi dovranno essere dotati di avvisatori acustici di retromarcia.

Durante l'espletamento del servizio per conto del Comune di Schio i mezzi sono vincolati al rigoroso uso esclusivo. E' dunque esclusa qualunque contemporaneità di utilizzo.

Non potranno essere utilizzati in nessun caso veicoli che obbligano il trasporto di passeggeri in piedi.

Il numero degli alunni presenti in ogni autobus dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere, consentiti dalla carta di circolazione. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi. Dovrà in ogni caso essere assicurato il rispetto scrupoloso della normativa relativa all'utilizzo delle cinture di sicurezza.

E' vietato il carico sugli autobus, adibiti al trasporto scolastico, di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli alunni stessi, se non autorizzate per iscritto dal Servizio Scuola del Comune. E' fatta salva la presenza di personale comunale addetto ai controlli di cui all'art. 13 del presente CSA.

Gli autobus adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia. E' a carico dell'appaltatore la pulizia interna ed esterna degli automezzi, la manutenzione degli stessi e la sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, senza alcun onere per il Comune di Schio.

L'appaltatore dovrà provvedere con oneri a proprio carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, nonché agli adeguamenti degli stessi per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'appalto.

L'appaltatore dovrà apporre sia sulla parte anteriore che sulla posteriore degli automezzi idonei cartelli riportanti, in maniera visibile, la dicitura "Comune di Schio - servizio trasporto scolastico" e la linea di percorrenza. Dovrà inoltre riportare all'interno degli automezzi il numero dei posti a sedere consentiti, che dovrà corrispondere a quello indicato sulla carta di circolazione.

Gli automezzi che l'appaltatore metterà a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di: giubbotti o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta pronto soccorso, estintore, oltre a qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel periodo di durata dell'appalto.

Nella stagione fredda i mezzi dovranno essere muniti di gomme termiche e/o da neve quando necessario e come previsto dalla normativa vigente in materia. Durante tutto il periodo invernale i mezzi dovranno essere dotati a bordo di catene e il personale dovrà essere preparato alla loro installazione in tempi minimi.

In caso di necessità l'appaltatore dovrà attrezzarsi con adeguati mezzi al fine di garantire il trasporto di persone diversamente abili.

E', altresì, necessario che l'appaltatore disponga di un numero di automezzi omologati e autorizzati e di un'organizzazione in grado di garantire la continuità e la regolarità del servizio stesso, anche nei casi di emergenza.

L'appaltatore dovrà presentare al Comune di Schio, almeno sette giorni prima dell'attivazione del servizio, l'elenco dei mezzi che saranno impiegati per il servizio di trasporto scolastico con l'indicazione della capienza di ognuno, allegando copie delle carte di circolazione e delle polizze assicurative. Detti mezzi devono corrispondere a quelli indicati e valutati in sede di gara, fatte salve future nuove acquisizioni e successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del



parco macchine (esempio miglioramento dello standard di emissioni) previa autorizzazione del Comune di Schio; non è in ogni caso consentito modificare la dotazione dei veicoli in senso peggiorativo.

Il Comune di Schio si riserva, in conseguenza di sostanziali modifiche dei percorsi o di soppressione degli stessi, la facoltà di chiedere la riduzione del numero dei mezzi da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto; in tal caso il costo del servizio sarà rinegoziato tra le parti tenendo conto delle caratteristiche del/dei mezzo/i e dei percorsi che verranno eliminati e sulla base delle voci di costo della parte economica dell'offerta presentata in sede di gara, attualizzate al momento della riduzione.

Il Comune di Schio si riserva la facoltà, inoltre, di chiedere la sostituzione, nel corso dell'anno, di uno o più automezzi all'interno del parco mezzi indicato in sede di gara, qualora ne ravvisi la necessità. Si riserva, altresì, la facoltà di richiedere un mezzo in aggiunta a quelli previsti dal presente CSA; l'appaltatore si obbliga fin d'ora a mettere a disposizione il suddetto mezzo aggiuntivo, con le caratteristiche tecniche e prestazionali necessarie a far fronte alla nuova esigenza. L'importo di contratto sarà, in tal caso, rinegoziato tra le parti, tenuto conto delle voci di costo della parte economica dell'offerta presentata in sede di gara, attualizzate al momento della modifica del parco automezzi.

## **ART. 8 – PERSONALE DIPENDENTE**

### **8.1 – PERSONALE CONDUCENTE**

L'appaltatore dovrà gestire il servizio di trasporto con personale riconosciuto idoneo dalla competente autorità, ai sensi della normativa vigente, in possesso di regolare patente di guida di categoria D o D+E, in corso di validità e di carta di qualificazione di conducente (C.Q.C.) in corso di validità e di ogni altra certificazione/documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte del Comune di Schio.

Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41 comma 4 del D.lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undicies e/o esente da sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'appaltatore dovrà garantire la sostituzione immediata dell'eventuale/i autista/i assente/i.

L'appaltatore dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità preposte.

Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo,

ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli utenti trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, la ditta, la scuola, il Comune o viceversa.

Il personale conducente in servizio dovrà essere facilmente identificabile nelle forme che l'appaltatore riterrà più opportune (divisa, distintivi, ecc.) e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, le seguenti prescrizioni:

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori;
- evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza;
- segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune di Schio per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti di violenza o vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti e/o dell'autista e/o dell'accompagnatore;
- comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire al Servizio Scuola;
- attenersi al programma di esercizio stabilito dal Comune, invitando le famiglie degli utenti a rivolgere direttamente al Servizio Scuola le eventuali richieste o reclami;
- non prendere ordini da estranei, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
- mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla ditta che provvederà ad informare il Servizio Scuola;
- adottare tutti gli accorgimenti che limitino l'impatto ambientale provocato dai mezzi, in particolare spegnendo il motore nelle fasi di salita e di discesa dei minori in prossimità dei plessi scolastici;
- regolare la salita e la discesa degli utenti nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibile pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di Schio declina ogni responsabilità;
- tenere sul mezzo l'elenco degli alunni trasportati e accertare che tutti gli alunni presenti siano regolarmente iscritti in tale elenco;
- non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza;
- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad es. operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman);
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni mantengano un comportamento corretto durante il viaggio;
- controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti;
- controllare che gli zaini o comunque il materiale personale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare il passaggio durante le operazioni di salita e di discesa;
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza e comunque sempre rapportata alle situazioni meteorologiche e del traffico;

- non fumare (comprese sigarette elettroniche) a bordo del mezzo e nelle aree di pertinenza dei plessi scolastici;
- non assumere bevande alcoliche;
- osservare scrupolosamente gli orari, le fermate stabilite nel piano trasporti e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione;
- non far scendere dall'autobus i minori se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento come meglio specificato al precedente art. 6 del presente CSA.

## **8.2 – PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO**

Durante il trasporto (andata e ritorno) dei bambini della scuola dell'infanzia statale l'appaltatore dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati con personale diverso dal conducente, in qualità di accompagnatore.

Dovrà altresì assicurare il servizio di accompagnamento per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali con personale diverso dal conducente. Detto personale sarà, pertanto, di norma impiegato nei percorsi di andata degli autobus assegnati alle linee 1, 3b, 6 e, di ritorno, degli autobus 2, 5, 6a, 6b, 7, A, B, C, M14bis e F14IG di cui all'allegato sub A) per n. 800 ore presunte per anno scolastico di effettivo servizio di accompagnamento. Sulla base delle esigenze che si verificheranno nel corso dell'anno scolastico e previo accordo tra Comune di Schio e appaltatore gli accompagnatori potranno essere spostati su altre linee entro il monte ore di n. 800 ore/anno, ferma restando l'obbligatorietà dell'accompagnatore sulle linee di trasporto n. 8 (andata e ritorno) dei bambini della scuola dell'infanzia, per n. 400 ore presunte per anno scolastico di effettivo servizio, per un totale di n. 1.200 ore presunte per anno scolastico.

Il Comune di Schio si riserva la facoltà di chiedere l'aumento del monte ore, in ragione di esigenze particolari che dovessero emergere nella vigenza dell'appalto. In tal caso, il maggior importo derivante sarà determinato sulla base del costo orario offerto in sede di gara.

Il Comune di Schio si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il monte ore in caso di soppressione di linee, con conseguente rideterminazione dell'importo sulla base del costo orario offerto in sede di gara.

Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undicies e/o esente da sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il personale di accompagnamento dovrà essere facilmente identificabile nelle forme che l'appaltatore riterrà più opportune (divisa, distintivi, ecc.).

Il personale addetto al servizio di accompagnamento deve essere maggiorenne.

Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo.

Indicativamente le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:

- accertarsi che durante il tragitto tutti gli utenti siano regolarmente seduti;

- controllare che gli zaini o comunque il materiale personale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare il passaggio durante le operazioni di salita e di discesa;
- assistere gli utenti nella fase di salita e di discesa dall'autobus;
- accompagnare, quando necessario, gli utenti sino all'entrata esterna della scuola;
- sorvegliare gli utenti durante la percorrenza intervenendo in modo autorevole, ma corretto, al fine di prevenire ogni tipo di intemperanza o danno;
- controllare che gli utenti trasportati non arrechino danno a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
- non far scendere dall'autobus i minori se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento o se non sussistono le condizioni specificate al precedente art. 6;
- segnalare con immediatezza al Servizio Scuola l'eventuale assenza di persona adulta alla fermata di ritorno assegnata agli utenti o se non sussistono le condizioni specificate al precedente art. 6;
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori;
- mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio e, se del caso, darne comunicazione alla ditta che provvederà ad informare il Servizio Scuola;
- evitare discussioni, diverbi o quant'altro possa generare conflitti.

All'accompagnatore durante lo svolgimento del servizio è fatto divieto di:

- fumare (comprese sigarette elettroniche) a bordo del mezzo e nelle aree di pertinenza dei plessi scolastici;
- assumere bevande alcoliche;
- esprimersi con modi inurbani e con atteggiamenti diseducativi e comunque non inerenti alle proprie mansioni.

### **8.3 – NORME COMUNI APPLICABILI AI CONDUCENTI ED AL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO**

L'appaltatore dovrà richiamare, multare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta del Comune di Schio.

Il Comune di Schio si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le parti. Qualora le giustificazioni non siano ritenute attendibili e sufficienti a giudizio insindacabile del Comune di Schio, l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del personale.

Al momento della stipulazione del contratto, ovvero prima dell'affidamento del servizio, qualora esso avvenga prima della stipulazione del contratto stesso, l'appaltatore dovrà fornire l'elenco nominativo del personale.

### **8.4 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PERSONALE**

L'appaltatore dovrà osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro ed

alle previdenze varie ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela dei lavoratori.

Tra il Comune ed il personale dell'appaltatore non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.

In considerazione di un eventuale cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori già impiegati dal precedente affidatario a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.

L'appaltatore subentrante, qualora applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

In questo caso, i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante, e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

L'appaltatore dovrà gestire il servizio con personale idoneo, in possesso di ogni certificazione/documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico al medesimo appaltatore anche in caso di mancati verifiche e controlli da parte del Comune.

L'appaltatore dovrà applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per lo stesso settore.

Nel caso di ottenimento da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso Comune, previa contestazione delle inadempienze ascritte ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza a valere sulle somme da versare a titolo di corrispettivo o depositate a titolo di garanzia definitiva, la quale dovrà essere reintegrata ai termini del successivo art. 15. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto dal Comune direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, fatta salva l'applicazione a carico dell'appaltatore delle penali di cui all'art. 18.

L'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia.

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il personale dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro che dovrà essere esposta dai lavoratori.

Resta inteso che l'appaltatore, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

L'appaltatore curerà l'osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando il Comune di Schio da ogni responsabilità. Dovrà anche informare e aggiornare il proprio personale ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81/2008).

L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio di trasporto, è tenuto a formare il proprio personale sui sistemi di comunicazione e sulla modalità di accompagnamento degli utenti. Dell'avvenuta formazione dovrà essere data comunicazione scritta al Servizio Scuola.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatta salva la possibilità di agire contro l'appaltatore per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

#### **ART. 9 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE**

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 09.04.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi da interferenza, ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Si precisa, infatti, che l'attività di controllo effettuata con personale del Comune di Schio, di cui al successivo art. 13, non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dal Comune di Schio stesso. L'appaltatore dovrà, tuttavia, fornire al Comune di Schio le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale attività. L'appaltatore stesso autorizza fin d'ora l'effettuazione dei detti controlli.

Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

#### **ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dovrà:

- assicurare annualmente il servizio di trasporto scolastico dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine dello stesso con l'impiego di personale sufficiente per l'espletamento delle mansioni richieste;
- disporre di tutti gli automezzi e delle autorizzazioni necessarie a garantire il corretto e completo svolgimento del servizio oggetto del presente CSA alla data di avvio del medesimo;
- svolgere correttamente il servizio affidato rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di fermata, e quant'altro previsto dal Piano dei percorsi, dal presente C.S.A., dal regolamento del trasporto scolastico del Comune di Schio, dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti nazionali e regionali;

- effettuare i percorsi stabiliti dal Comune;
- richiedere agli organi competenti il necessario nulla osta al transito nel territorio dei comuni limitrofi interessati al servizio;
- non effettuare soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
- adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre e in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero dei posti a sedere necessario per numero dei bambini e ragazzi trasportati e del numero minimo di mezzi previsto nel precedente art. 7;
- presentare ogni anno l'attestazione di avvenuto versamento del premio assicurativo R.C.A. per ogni veicolo impiegato nel servizio, nonché del premio assicurativo R.C.T.; è ammessa l'autodichiarazione ex DPR 445/2000;
- presentare al Comune di Schio, almeno sette giorni prima dell'inizio del servizio ed entro sette giorni da ogni variazione successiva, tutta la documentazione relativa ai mezzi, compreso quello di scorta, che saranno utilizzati per il servizio oggetto del presente appalto;
- trasportare gli utenti sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, garantendone la salita e la discesa dal mezzo, nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza;
- garantire la continuità del servizio, anche in caso in cui eventi eccezionali o gravi motivi ne impedissero temporaneamente la regolare e puntuale esecuzione. Nel caso in cui uno o più mezzi non potessero proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, l'appaltatore dovrà garantire, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Schio, un servizio sostitutivo con mezzi idonei, entro trenta minuti dal verificarsi dell'inconveniente e informare tempestivamente il Servizio Scuola del Comune di Schio;
- comunicare immediatamente al Comune, anche telefonicamente, gli eventuali incidenti occorsi, anche se di minima rilevanza;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- accogliere senza riserva alcuna gli alunni portatori di handicap deambulanti, che non necessitano di mezzi specifici per il trasporto (anche con eventuale accompagnatore);
- tenere su ogni mezzo l'elenco degli alunni trasportati ed accertarsi che tutti gli alunni presenti sul mezzo siano regolarmente iscritti in tale elenco;
- controllare a mezzo del proprio personale che ogni passeggero sia in regola con i pagamenti delle tariffe previste;
- vietare a tutti gli autisti di tenere accesi i motori dei mezzi nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa dell'uscita dalle scuole e della salita degli utenti; obbligare i medesimi ad accendere i motori una volta completata la salita ed immediatamente prima di partire, sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico;
- dotarsi di un unico ufficio operativo con facoltà decisionale sull'utilizzo di tutto il parco mezzi e di idonea/e rimessa/e con capienza complessiva sufficiente per tutti i mezzi e per tutta la durata dell'appalto. Almeno sette giorni prima dell'avvio del servizio dovranno essere forniti al Comune di Schio i relativi recapiti;

---

- assicurare l'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale, nonché di quello che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato con altro personale di pari qualifica professionale;
- formare e addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e ai compiti che deve svolgere;
- comunicare al Comune di Schio ogni anno, prima dell'avvio del servizio, il programma di formazione del personale in servizio sugli automezzi, e dimostrarne l'avvenuto svolgimento anche mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- comunicare al Comune, almeno sette giorni prima dell'inizio del servizio e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti, corredati dei rispettivi numeri di telefono mobile e delle rispettive linee assegnate, allegando copia delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale (C.Q.C.);
- comunicare al Comune, almeno sette giorni prima dell'inizio del servizio e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli accompagnatori;
- assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico, garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero, poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente art. 1 Legge 12.6.1990, n. 146;
- individuare un proprio referente quale responsabile del servizio di trasporto scolastico che dovrà tenere i contatti con il Comune di Schio per qualsiasi genere di comunicazione o in caso di necessità e dovrà essere raggiungibile telefonicamente dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Il nominativo dovrà essere trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio, così come tempestivamente dovrà essere comunicata ogni sua sostituzione. Tale figura dovrà avere competenze gestionali, organizzative e autonomia decisionale per tutti gli aspetti operativi dell'organizzazione del servizio;
- comunicare, almeno sette giorni prima dell'avvio del servizio, al Comune di Schio il nominativo del responsabile della sicurezza (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione R.S.P.P.) e i nominativi degli addetti al primo soccorso ed antincendio, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- redigere il Documento inerente la valutazione dei rischi relativi al servizio oggetto dell'appalto (D.V.R.) di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008;
- osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate;
- svolgere tutte le prestazioni, anche qui non puntualmente descritte, connesse all'obbligo generale di vigilare sui minori;
- rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio;
- eseguire le disposizioni che venissero impartite dal Comune di Schio in merito alla regolarità e al buon andamento del servizio.

---



## **ART. 11 – ONERI E CONDIZIONI INERENTI IL SERVIZIO A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

In particolare sono a totale carico dell'appaltatore, e interamente compensate nel corrispettivo, tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, relative alla perfetta esecuzione del servizio, ed in particolare:

- spese per la gestione del personale impiegato compresi gli accompagnatori, dove previsti, come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi e previdenziali, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto delle leggi relative alla sicurezza sul lavoro;
- spese per acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie all'esercizio, ivi compresi consumi e revisioni;
- imposte e tasse, assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- spese per danni a terzi o al Comune di Schio causati dal personale o dai mezzi dell'appaltatore durante lo svolgimento dei servizi;
- spese per danni subiti ai mezzi, alle carrozzerie o agli interni, compresi i sedili e le tappezzerie, subiti accidentalmente o dovuti a comportamenti involontari o intenzionali o comunque scorretti da parte degli utenti;
- spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e all'esecuzione del contratto;
- spese di accesso dalla sede della rimessa al luogo di partenza dell'autolinea e viceversa;
- spese per servizi sostitutivi di emergenza, anche se sostenute dal Comune di Schio;
- spese qui non elencate, ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio, nel rispetto delle norme vigenti o che dovessero essere emanate durante la vigenza del contratto.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto di appalto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel suo allegato.

L'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante il rapporto contrattuale.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare

pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti del Comune di Schio, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune di Schio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga, infine, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

#### **ART. 12 – INCIDENTI DURANTE IL SERVIZIO**

L'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta e telefonica al Servizio Scuola e, qualora necessario, all'Autorità Scolastica di tutti gli incidenti e danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante il trasporto (all'andata e/o al ritorno). Detta comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

Ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare, da utilizzare nel rispetto della vigente normativa, per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa, senza abbandonare il mezzo ed i minori trasportati, come già previsto al precedente art. 8.

#### **ART. 13 – CONTROLLI**

Il Comune effettuerà controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente CSA e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli e di accompagnamento.

In qualsiasi momento potrà essere richiesta:

a) la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative ecc.);

b) la documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa del personale in servizio.

L'appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale preposto ai controlli ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

Potranno essere attivate, in collaborazione con l'appaltatore, altre forme di verifica dell'andamento del servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio. In ogni momento l'appaltatore può proporre innovazioni che, nel rispetto del presente CSA, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.

#### **ART. 14 – RESPONSABILITA'**

Il servizio oggetto del presente CSA si intende esercitato a totale rischio e pericolo dell'appaltatore, che assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi,

18

ivi compresi i trasportati, per danni arrecati anche da propri dipendenti e/o collaboratori a persone e/o cose e/o animali nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso il Comune di Schio e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Schio.

Per responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di trasporto, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

L'appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto.

La sorveglianza sul rispetto del CSA da parte del Comune di Schio e la piena osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte dell'appaltatore non diminuirà in nulla la responsabilità dell'appaltatore stesso per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente a carico del medesimo.

In particolare, l'appaltatore assume ogni responsabilità in merito ai beneficiari di tale servizio, ininterrottamente dal momento in cui vengono presi in carico salendo sui mezzi, al momento in cui vengono riconsegnati nei luoghi previsti finali (scuola o fermata), sollevando completamente il Comune di Schio da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espressa rinuncia del diritto di rivalsa.

L'appaltatore dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative con Compagnie di Assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa del ramo R.C.A. e R.C.G. e regolarmente in vigore alla data del presente appalto:

- Polizza R.C. Auto per i mezzi utilizzati nell'appalto (allegare elenco mezzi), con un massimale unico catastofale minimo per singolo veicolo di € 25.000.000,00;
- Polizza R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi), avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del Rischio", il medesimo oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato, con un massimale unico e per sinistro non inferiore ad € 10.000.000,00, e con validità non inferiore alla durata del servizio. E' ammessa la copertura annuale della polizza con le specifiche che seguono più avanti.

La polizza dovrà espressamente:

- 1) annoverare tra i terzi il Comune di Schio, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'appalto;
- 2) annoverare tra gli assicurati, tutte le eventuali società partecipanti al servizio oggetto del presente appalto, compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività purché in regola con la normativa in materia di lavoro;
- 3) riportare che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili al Comune di Schio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.T., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto, richiamandone l'oggetto, tutte le

specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo.

Le polizze e/o l'appendice di precisazione, dovranno essere poste in visione al Comune di Schio prima dell'inizio dell'attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma dell'avvenuto pagamento.

Inoltre, l'appaltatore dovrà conservare e presentare, entro trenta giorni successivi il termine del periodo assicurativo, copia quietanzata dell'attestazione di pagamento di ogni rata di premio dei contratti assicurativi di cui sopra. In difetto, il Comune potrà decurtare il pagamento del servizio per un importo pari al premio di polizza che verrà svincolato alla presentazione dell'attestazione di pagamento del premio.

Le polizze dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto e sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico dell'appaltatore di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. L'appaltatore risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare il Comune di Schio nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Per eventuali danni causati dagli utenti agli automezzi, l'appaltatore manleva il Comune di Schio da ogni e qualsiasi responsabilità. L'appaltatore comunicherà per iscritto e a titolo informativo il fatto accaduto al Servizio Scuola e all'Autorità Scolastica.

## **ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA**

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del codice una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale in favore del Comune di Schio, valida per tutta la durata del contratto di appalto stesso e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

Sulla base di quanto prescritto dall'art. 103 del codice, l'importo della garanzia fideiussoria prestata in favore del Comune di Schio è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

L'importo della cauzione e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del codice, come previsto, per la garanzia provvisoria, dall'art. 93, comma 7 dello stesso codice come di seguito riportato:

### 1. Riduzione del 50% - UNI CEI ISO 9000

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO-IEC 17000.

### 2. Riduzione del 50% non cumulabile con la riduzione di cui al punto 1.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto 1., nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese, da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

### 3. Riduzione del 30% - EMAS

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% anche cumulabile con la riduzione del punto 1. per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

Oppure, in alternativa all'EMAS:

### Riduzione del 20% - UNI EN ISO 14001

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20% anche cumulabile con la riduzione del punto 1. per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

### 4. Riduzione del 20% - Ecolabel UE

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione dei punti 1. e 2. per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

### 5. Altre riduzioni (*carbon footprint, rating di legalità, ecc.*)

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabili con la riduzione di cui ai punti 1. 2. 3. e 4. per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating* di legalità e *rating* di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000 o di certificazione del sistema di gestione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001, riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Il possesso dei suddetti requisiti potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Fatta salva la riduzione di cui al punto 2. (*"riduzione del 50% non cumulabile con la riduzione di cui al punto 1."*), si precisa che:

a) in caso di partecipazione in R.T.I. orizzontale, così come definito dall'art. 48, comma

2, del codice, nonché in caso di partecipazione in R.T.I. di tipo misto e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;

b) in caso di partecipazione in R.T.I. verticale, così come definito dall'art. 48, comma 2, del codice, il concorrente potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia laddove tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; laddove solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della predetta certificazione, il raggruppamento stesso potrà beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna di esse eseguirà (cfr. corrispondente dichiarazione di cui al "Documento di partecipazione");

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 1, del codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore del Comune di Schio.

La cauzione definitiva può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordati con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Le stesse devono prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta. Le garanzie dovranno, inoltre, avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabili.

La mancata costituzione della garanzia in favore del Comune di Schio determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione rilasciata in favore del Comune di Schio copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo

garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del codice. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro.

#### **ART. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI MATURATI IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto relativo al servizio di cui al presente CSA non può essere ceduto dall'appaltatore, neanche parzialmente, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'appaltatore può cedere gli eventuali crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse dal comma 13 dell'art. 106 del predetto D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **ART. 17 – SUBAPPALTO**

Qualora l'appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo delle prestazioni, subappaltare ad imprese specializzate l'esecuzione di parte dei servizi, dovrà indicare nella propria offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare, che non potrà comunque essere superiore al 30% dell'importo di contratto, e dovrà ottenere esplicita autorizzazione scritta dal Comune di Schio in base alla normativa vigente.

In sede di esecuzione del contratto, l'appaltatore deve:

- depositare presso il Comune di Schio copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei servizi subappaltati;
- allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. o un consorzio analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio;
- con il deposito del contratto di subappalto, trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento dei servizi ad esso affidati, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- trasmettere al Comune di Schio, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore stesso con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune di Schio sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'appaltatore resta, comunque, responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune di Schio ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- in caso di inadempienza contributiva, il Comune di Schio trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario a provvedervi. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Schio paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

#### **ART. 18 – PENALITA'**

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso, nonché quanto contenuto nel presente capitolato e nel contratto.

Il Comune, previo completamento della procedura di cui ai paragrafi successivi, applicherà con atto del competente Dirigente, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le penali di cui si riportano gli importi, nei seguenti casi:

- € 50,00 per mancato utilizzo da parte del personale di forme idonee all'identificazione (divisa o distintivo), per ogni episodio;
- € 100,00 per mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini previsti nel presente CSA, per ogni episodio;
- € 100,00 per mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi di cui all'art. 7, per ogni episodio;
- € 200,00 per sostituzione di conducente o accompagnatore non comunicata al Servizio Scuola, prima che il medesimo conducente/accompagnatore prenda servizio, per ogni episodio;
- € 250,00 per mancata esposizione negli automezzi dei cartelli di cui all'art. 7, per ogni episodio;
- € 300,00 per modifica del percorso non preventivamente concordata;
- € 300,00 per mancata effettuazione di una fermata che abbia comportato un disagio per gli utenti per ogni episodio;
- € 500,00 per assenza dell'accompagnatore ove previsto, per ogni episodio;
- € 500,00 per mancato rispetto degli orari stabiliti, per ogni episodio;
- € 700,00 per mancata effettuazione di parte di una corsa, per ogni episodio;
- € 700,00 per violazione del Codice della Strada, per ogni episodio;
- € 1.000,00 per mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), per ogni episodio;



- € 1.000,00 per mancata effettuazione di una corsa, per ogni episodio;
- € 1.000,00 per ogni avaria dello stesso automezzo ripetuta tre volte durante l'anno (irrogazione della penale al verificarsi della terza avaria);
- € 1.500,00 per mancata sostituzione autista/accompagnatore a seguito di specifica richiesta del Servizio Scuola;
- € 1.500,00 per impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti, per ogni episodio;
- € 1.500,00 per comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli utenti da parte del personale, per ogni episodio;
- € 1.500,00 per mancata corrispondenza degli automezzi impiegati nel servizio in appalto a quelli indicati in sede di gara, fatte salve future nuove acquisizioni e successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco macchine (esempio miglioramento dello standard di emissioni) previa autorizzazione del Comune di Schio. Si ricorda che non è in ogni caso consentito modificare la dotazione dei veicoli in senso peggiorativo;
- ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto, desumibili direttamente o indirettamente dal contratto stesso, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.500,00 per ogni singolo episodio.

Si precisa che quanto offerto dal concorrente aggiudicatario in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di inadempienza, verrà comminata una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni inadempimento riscontrato e verrà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto al successivo art. 20 per la risoluzione contrattuale.

Le penali di cui sopra saranno applicate in misura doppia nel caso di recidiva.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare avvio del procedimento di contestazione dell'inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata, da effettuarsi a cura del Dirigente competente, entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento.

L'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, anche a mezzo telefax entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata o della PEC. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Dirigente competente.

L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Schio nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del servizio di trasporto scolastico, il Comune ha facoltà di

ricorrere a terzi per l'esecuzione dello stesso, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti.

L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non esclude la facoltà del Comune, in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente il servizio e/o di risolvere il contratto, procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

La quota relativa alla penale sarà decurtata d'ufficio dal Servizio Scuola del Comune di Schio da una delle successive fatture relative al servizio prestato.

#### **ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO**

Il Comune di Schio si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria predisposta in sede di gara – ove presenti – l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 20 del presente CSA, con addebito all'appaltatore dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 18 del presente CSA.

Per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Troverà applicazione l'art. 176 del D.lgs. 50/2016.

#### **ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'appaltatore, e che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 giorni, solari e consecutivi, che verrà assegnato dal Comune di Schio per porre fine all'inadempimento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, il medesimo ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto.

Il contratto può essere dichiarato risolto di diritto dal Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, da comunicarsi all'appaltatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, nei seguenti casi, oltre a quelli già contemplati in altre parti del presente capitolato:

- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- insolvenza o grave dissesto economico o finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso di beni e/o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore stesso;

- fallimento o cessazione dell'appaltatore;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico, ovvero nel caso di loro assoggettamento alle misure previste dalla vigente normativa antimafia;
- in caso di esito interdittivo di informazioni antimafia sull'appaltatore di cui all'art. 84 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 rese dalla Prefettura, ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione del Veneto del 23.07.2014 e s.m.i.;
- in caso di mancata comunicazione al Comune di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ancora di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un rappresentante dell'appaltatore, o di un agente o di un dipendente, ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione del Veneto del 23.07.2014 e s.m.i.;
- quando l'appaltatore si renda colpevole di frode;
- mancata osservanza del divieto di cessione del credito maturato nei confronti del Comune, senza espresso consenso dello stesso;
- violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, nonché di quelli richiesti per la stipulazione del contratto;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'appaltatore del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- mancato rispetto di quanto dichiarato dall'appaltatore in sede di offerta tecnica;
- mancata validità delle polizze assicurative durante la vigenza del contratto;
- cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali nelle modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato, dal contratto e dalle norme legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia, con particolare riferimento alla grave o reiterata inosservanza delle disposizioni a favore del personale dipendente o in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene sul lavoro;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto;
- violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune;
- altre violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate, dopo due diffide formali da parte del Comune.

La risoluzione anticipata del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno per il Comune, comporterà nei confronti dell'appaltatore l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste, la perdita di ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, l'addebito degli eventuali nuovi o

maggiori oneri per la stipulazione di un nuovo contratto di appalto. In tal caso, il Comune potrà affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

E' fatta salva inoltre, per il Comune, la facoltà di assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria al fine della prosecuzione del servizio.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'appaltatore dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altro soggetto, fino alla scadenza naturale del contratto.

Il Comune di Schio, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

#### **ART. 21 – RECESSO**

Il Comune di Schio si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata RR/Posta Elettronica Certificata e portando a termine l'anno scolastico eventualmente in corso, qualora, durante il periodo di vigenza dell'appalto dovesse essere costretto a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio di trasporto pubblico urbano.

In caso di recesso del Comune di Schio, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C..

#### **ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE IN MATERIA DI PRIVACY**

Il Comune di Schio è titolare del trattamento di tutti i dati personali, anche sensibili, relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, dati che saranno affidati all'appaltatore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente CSA, e provvederà con successivo e separato atto del Dirigente competente a nominare l'appaltatore responsabile del trattamento dei dati personali detti.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile del trattamento di tutti i dati personali, anche sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e, comunque, in modo che ne sia garantita la sicurezza. A tale ultimo fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale.

In particolare l'appaltatore:

- dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni e delle archiviazioni dei dati trattati;
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare), né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto;
- dovrà designare i propri incaricati al trattamento dei dati, riferendone i nominativi al Responsabile del trattamento dati del Servizio Scuola del Comune di Schio.

L'appaltatore si impegna fin d'ora ad osservare e far osservare al personale adibito al servizio l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e alle informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, nonché a vigilare sul corretto operato degli incaricati del trattamento dei dati.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune medesimo o a terzi.

#### **ART. 23 – DOMICILIO**

Il domicilio eletto dal Comune e dall'appaltatore è quello delle rispettive sedi legali. Ogni variazione di domicilio deve essere comunicata all'altra parte in forma scritta.

#### **ART. 24 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo annuale dovuto all'appaltatore sarà calcolato moltiplicando l'importo chilometrico offerto in sede di gara per il numero dei chilometri previsti dal Comune di Schio per ogni singolo anno scolastico ed indicati nell'allegato sub A) al presente CSA.

Il corrispettivo di cui sopra sarà pagato, in rate mensili posticipate, per i soli mesi di durata effettiva dell'anno scolastico settembre/giugno su presentazione di regolari fatture e previa acquisizione da parte del Comune di Schio della documentazione, attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C.).

Eventuali variazioni delle linee di percorrenza del servizio rispetto a quelle indicate nell'allegato sub A) al CSA, sia in aumento che in diminuzione, dovute a mutate esigenze organizzative, non daranno luogo a modifiche del corrispettivo offerto qualora rientrino nel limite del 10% del chilometraggio presunto per ogni anno scolastico indicato nel predetto allegato sub A).

In caso di modifiche di percorsi tali da comportare variazioni superiori al 10% del chilometraggio preventivato il corrispettivo annuale del servizio verrà rideterminato, in

aumento o in diminuzione, moltiplicando l'importo chilometrico offerto in sede di gara per la parte di chilometri eccedente il 10%.

Detto conguaglio, se necessario, verrà determinato dal Servizio Scuola alla fine dell'anno scolastico di riferimento.

Tutte le fatture dovranno:

- a) essere intestate al Servizio Scuola del Comune di Schio – Via Pasini, 33 – 36015 Schio (VI) C.F./P.IVA 00402150247;
- b) indicare il mese di riferimento del servizio, il numero di ore di effettivo servizio di accompagnamento prestato, suddiviso per linea/corsa, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN o numero del conto corrente postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2011);
- c) riportare gli estremi del contratto d'appalto (data e numero cronologico) e del CIG (codice identificativo gara), il servizio richiedente, ovvero Servizio Scuola, i provvedimenti di assunzione della spesa, il numero dell'impegno di spesa (che saranno successivamente e annualmente comunicati dal medesimo Servizio Scuola), la data di scadenza del pagamento, in applicazione a quanto previsto dall'art. 42 del D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui alle lettere a), b), e c), le fatture saranno rifiutate e restituite al mittente.

L'aggiornamento annuale dei prezzi, di cui al successivo articolo, non potrà essere fatturato a parte, ma dovrà essere ripartito nelle fatture mensili.

Il pagamento dei corrispettivi, decurtati della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avverrà entro il termine previsto dalla vigente normativa ovvero 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura al protocollo comunale e comunque a seguito dell'esito positivo degli accertamenti delle prestazioni eseguite in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni del presente capitolato e del contratto, attestato dal direttore dell'esecuzione, e fatta salva l'acquisizione del D.U.R.C., attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Detto termine resta sospeso qualora il Comune di Schio dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l'appaltatore, anche a mezzo mail, a rettificare o integrare la documentazione prodotta oppure nel caso di mancata trasmissione al Servizio Scuola delle fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori.

Le ritenute dello 0,50% potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune di Schio del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del D.U.R.C. regolare.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al raggruppamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008, n. 40 e s.m.i. prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila), il Comune di Schio verificherà se l'appaltatore sia inadempiente all'obbligo

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, il Comune di Schio non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni al Comune di Schio, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di applicazione di penalità accertate a carico dell'appaltatore, il relativo importo è detratto dal corrispettivo della prima fattura utile. In caso di irregolarità contributiva, i pagamenti sono sospesi e viene attivata la procedura prevista dall'art. 8.4.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni e le spese, necessari per la perfetta esecuzione del servizio in appalto, nonché qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente all'appalto di cui trattasi.

#### **ART. 25 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI**

I prezzi si intendono fissi per tutto il primo anno dell'appalto.

A partire dal secondo anno scolastico i prezzi detti saranno sottoposti a revisione periodica, con cadenza annuale, in conformità alla previsione di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., assumendo quale meccanismo di computo per l'aggiornamento l'incremento medio annuo, riferito al periodo da luglio/anno corrente a agosto/anno precedente, dell'indice ISTAT-F.O.I. per i prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati.

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice Civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

#### **ART. 26 – OBBLIGHI IN MERITO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare l'appaltatore si obbliga:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto, movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della citata legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- b) a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso entro 7 (sette) giorni, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136;
- c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subcontraenti o

subappaltatori, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

- d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla citata legge n. 136/2010 da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), informando contestualmente di ciò il Comune e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere al Comune, a firma del legale rappresentante o di soggetto munito di apposita procura e con le modalità ed i tempi comunicati dal Comune stesso, copia di tutti i contratti sottoscritti con i soggetti di cui sopra alla lettera c) della filiera delle imprese, al fine di permettere al predetto Comune di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010. La suddetta trasmissione potrà anche avvenire per estratto, mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. Inoltre il predetto adempimento può essere assolto dall'appaltatore mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta ferma, tuttavia, la facoltà del Comune di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

E' esclusa la competenza arbitrale. Qualsiasi controversia relativa all'appalto di cui al presente CSA, che non si sia potuta definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 206 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà sottoposta alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.

#### **ART. 28 – RECLAMI**

Nell'ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione del cliente-utente per la gestione dei reclami, dovrà essere seguita la seguente procedura:

- 1) il reclamo, eventualmente effettuato da parte degli utenti, delle Autorità Scolastiche ecc. all'appaltatore, dovrà essere da questo recapitato al Comune tempestivamente, secondo le modalità che saranno comunicate dal Comune di Schio;
- 2) il Comune, entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo, inoltrerà la contestazione all'appaltatore a mezzo di raccomandata RR/Posta Elettronica Certificata;
- 3) l'appaltatore dovrà rispondere al Comune entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.



#### **ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente CSA, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di trasporto pubblico e scolastico e, in generale, alle norme del Codice Civile, al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed alla legislazione vigente in materia di contratti di pubblici servizi, nonché dal disposto del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza ed, infine, a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

#### **ART. 30 – ALLEGATI**

E' allegato al presente CSA, divenendone parte integrante e sostanziale, il Prospetto percorsi.